

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4413

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASTELLA, VENTRE, SANGALLI, D'AIMMO, QUARTA

Presentata il 4 febbraio 1987

Norme per la definitiva sistemazione del precariato giovanile

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sottoponiamo alla vostra cortese attenzione un problema divenuto ormai cancerogeno e senza possibilità di sbocco se non con un deciso intervento legislativo a carattere nazionale per evitare discriminazioni di sorta che possano ledere precisi diritti soggettivi da tutelare in maniera equa ed uniforme.

Mi riferisco alle migliaia di giovani che dal lontano 1977 (in Campania ne annoveriamo 14.594) furono avviati al lavoro grazie ai progetti individuati nella legge giovanile n. 285.

A far data da allora i giovani occupati ancora non trovano un assetto definitivo ai fini del loro inquadramento subendo incresciosi pregiudizi sia sul piano della carriera che su quello retributivo rimasto

per lo più (gli enti locali hanno tenuto comportamenti difformi) invariato in quanto non agganciato a nessun ruolo definitivo.

La successiva legge 16 maggio 1984, n. 138, non ha potuto assolvere a questo problema perché le difficoltà accumulate nel tempo ai livelli regionali sul piano delle interpretazioni e la fase contenziosa relativa alla formazione della graduatoria ne hanno impedito la pratica attuazione pure ostacolata (è giusto non nascondere) da pressioni intese a salvaguardare la inamovibilità del personale già incardinato nei diversi settori dei vari enti locali.

La regione Campania, e a quanto risulta è l'unica, ha dato via alla graduatoria definitiva soltanto in data 9 settembre 1986 con delibera n. 6662 travalicando

così i termini entro i quali ai sensi della citata legge 138, gli enti interessati avrebbero dovuto procedere all'inquadramento, nei posti loro disponibili, dei giovani assunti in qualifiche corrispondenti.

Non potendo più procedere all'inquadramento previsto né avendo gli enti locali possibilità di assorbire nelle loro piante organiche il predetto personale o, ancor più porli in soprannumero, si rende

urgente adottare un nuovo dispositivo legislativo che determini sul piano nazionale la possibilità dell'ammissione nei ruoli definitivi dei giovani assunti ai sensi della legge 285 e porli in condizioni paritarie rispetto a quanti sono stati assorbiti presso i Ministeri dopo aver avuto lo stesso meccanismo di reclutamento.

All'uopo si porta a vostra conoscenza la seguente articolata proposta legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, in servizio presso gli enti locali o altre amministrazioni e risultato idoneo dalle graduatorie regionali rese definitive per legge è immesso, a domanda, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio.

ART. 2.

1. La domanda va presentata in carta legale agli enti o amministrazioni ove gli interessati prestano servizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. La immissione nei ruoli speciali di cui all'articolo 1 è subordinata al possesso di tutti i requisiti necessari per l'accesso al pubblico impiego, fatta eccezione per l'età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Di essi tassativamente va fatta menzione nella domanda di cui all'articolo 2 sottoscritta e con firma autenticata nelle forme di legge.

ART. 4.

1. Il trattamento giuridico ed economico del personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento previsto all'articolo 1 è pari a quello iniziale del livello di appartenenza secondo la graduatoria definitiva regionale con la valutazione dell'anzianità di servizio prestato e con riferimento agli inquadramenti di pari li-

vello dell'ente o amministrazioni presso cui si è immessi in servizio.

2. Anche per i successivi sviluppi di carriera gli immessi nei ruoli speciali seguono le determinazioni adottate per gli enti o amministrazioni di appartenenza.

ART. 5.

1. Il trattamento economico continua ad essere corrisposto dagli enti o amministrazioni di appartenenza con onere completo a carico dello Stato che provvede ad incrementare i trasferimenti annuali degli importi corrispondenti alle retribuzioni comunicate dalle amministrazioni al Ministero dell'interno entro sessanta giorni dall'effettuazione degli inquadramenti definitivi.